Signori Consiglieri,

Il progetto Attracchi Fluviali e Regolamentazione degli Spazi Acquei del primo stralcio del "Parco delle Acque" è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 7/10/2013, esecutiva.

Il sistema degli approdi previsto dal "Parco delle Acque" ha integrato le attrezzature per il tempo libero, quali le piste ciclabili, i percorsi pedonali, le aree di sosta e le altre attrezzature presenti lungo gli argini, e quindi proprie della terraferma, con altre specifiche per l'utilizzo di strutture e mezzi propri della navigazione.

In particolare occorre garantire l'accessibilità e l'utilizzo dei corsi d'acqua ad una pluralità di utenti, non solo attraverso spazi appositamente definiti ed attrezzati posti lungo gli argini od aree a verde limitrofe, ma anche con strutture e/o attrezzature poste sull'acqua con manufatti galleggianti appositamente attrezzati per il tempo libero ed il ristoro.

Per poter consentire la realizzazione di tali strutture e manufatti galleggianti occorre modificare la normativa vigente, ed in particolare l'art.45 delle N.T.A. del P.R.G. relativo agli "Spazi pubblici e di uso pubblico".

La norma vigente, risalente al lontano 1992 (variante al P.R.G. per il Centro Storico), non prevedeva l'insediamento, il ripristino o la rifunzionalizzazione dei manufatti galleggianti anche ove esistenti.

Le condizioni storiche, culturali, sociali ed economiche, dopo oltre 20 anni dalla suddetta variante, sono profondamente mutate e l'utilizzo dei corsi d'acqua costituisce, non solo un importante elemento di attrattività economica, ma soprattutto un'ulteriore risorsa di tipo economico da incrementare.

La variante in esame, di carattere normativo, consiste nella modifica del sopra citato art.45 delle N.T.A., ed in particolare del terzo comma nel modo seguente: "Gli spazi pubblici costituiti da corpi d'acqua, ivi comprese le aree golenali, sono riservati ad interventi di recupero ambientale; in tali spazi sono consentiti interventi di nuovo insediamento, di ripristino o di rifunzionalizzazione di manufatti galleggianti, da adibire a strutture per il tempo libero ed il ristoro. Tali manufatti dovranno essere localizzati in prossimità ed in coerenza con gli approdi individuati con apposita delibera di Consiglio Comunale. Le strutture galleggianti legate ad attività di ristoro sono equiparate a quelle attuabili nelle altre zone del P.R.G.".

Considerato che tali strutture possono essere attuate anche lungo i corsi d'acqua esterni al Centro Storico, viene modificato anche il quinto comma del medesimo articolo nel modo seguente: "Il progetto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, può riguardare anche parti esterne alla zona del Centro Storico e diversamente normate, e può essere attuato per stralci funzionali sulla base di apposito programma di attuazione.".

Allo scopo il competente Settore Pianificazione Urbanistica ha predisposto un progetto di specifica variante al P.R.G. il cui iter di approvazione può avvenire utilizzando la più veloce procedura di variante ora consentita dall'art.50, comma 4, lett. I) della L.R. 27/6/1985 n.61.

Si precisa che la variante in esame rientra fra quelle ammesse, nelle more di approvazione del P.A.T., dall'art.48, comma 1, della L.R. Veneto n. 11 del 2004, in quanto riconducibile all'ipotesi di cui all'art.50, comma 4, lett. I), della L.R. Veneto n. 61 del 1985.

Si evidenzia, ai sensi della L. n.267/98 di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico e della successiva deliberazione regionale, che la variante in oggetto è di natura normativa e non prevede modifiche alle destinazioni urbanistiche delle aree, pertanto non necessita di specifica valutazione idraulica. Tale asseverazione è stata comunque inviata, al competente Genio Civile di Padova ed al Consorzio di Bonifica Bacchiglione, con nota in data 26/11/2013, prot. gen.308169. Il Genio Civile ha espresso il proprio parere con posta certificata in data 2/1/2014, prot. n.819, acquisita agli atti del Comune nella medesima data, prot. gen.656. Il Consorzio di Bonifica Bacchiglione ha espresso parere favorevole con nota del 5/12/2013, prot.10950, acquisita agli atti del Comune in data 16/12/2013, prot. gen.329529.

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il P.R.G. vigente;

VISTO l'art.50, comma 4 lett. I) della legge reg. 27 giugno 1985, n. 61, come modificato dall'art.1 della legge reg. 5 maggio 1998, n. 21 e dall'art.42 della legge reg. 22 febbraio 1999, n. 7;

VISTA la circolare della Regione Veneto n. 6 del 22 giugno 1998;

VISTO che la V Commissione Consiliare (Commissione Urbanistica), in data 20/11/2013, ha espresso parere favorevole alla proposta di variante;

VISTA la richiesta di parere inoltrata ai Consigli di Quartiere 1 Centro, 3 Est, 4 Sud - Est, 5 Sud - Ovest, con nota del Settore Pianificazione Urbanistica in data 18/11/2013, prot. gen. 299668. Nel frattempo è pervenuto solo il parere favorevole del Consiglio di Quartiere n.4 Sud - Est n.23 del 9/12/2013;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 e dell'art.97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

DELIBERA

- di adottare, per le ragioni esplicitate in premessa, la variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., ai sensi della L.R. 61/1985, art.50, comma 4 lett. I), relativa all'art.45, sulla base della documentazione, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e contestuale:
 - RELAZIONE E STRALCIO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE;
- 2. di precisare che la variante in questione è di tipo normativo, e pertanto non incide né sui parametri né sugli indici del vigente P.R.G.;
- 3. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.